

Comunicazione al destinatario mediante raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Contestazione del destinatario - Onere della prova - Contenuto.

Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta - perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso - rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22687 del 28/09/2017